

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3866/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1987**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 <sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale; cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(5)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova

induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 633/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova e modifica il regolamento (CEE) n. 188/86 <sup>(6)</sup>, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle uova ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(7)</sup>, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 <sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20 (2)
0407 00 19 000	02	2,80 (2)
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	01	30,00
0408 11 10 000	01	149,00
0408 19 11 000	01	65,00
0408 19 19 000	01	71,00
0408 91 10 000	01	146,00
0408 99 10 000	01	37,00

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America.

(2) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2782/75 (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100).